

STATUTO

ART. 1 - Denominazione, sede e durata

1. E' costituita, in forma di Organizzazione di Volontariato, un'associazione denominata

AMICO FRAGILE Organizzazione di Volontariato

di seguito, in breve, "associazione". L'associazione è un Ente del Terzo Settore, è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti delle previsioni del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, s.m.i.

2. In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore, l'associazione dovrà indicare gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

3. L'associazione ha sede legale nel Comune di Varese.

4. La sua durata è illimitata.

5. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

ART. 2 - Scopo, finalità e attività

1. L'associazione non ha scopo di lucro, è apartitica, apolitica e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, lo scopo sociale è quello di fornire assistenza socio-sanitaria e di tutela dei diritti civili a soggetti abusati nell'immediatezza del fatto nonché quello di promuovere ed esercitare la prevenzione ed il contrasto della violenza contro la donna ed in genere contro i c.d. "soggetti deboli", collaborando e comunque in accordo con le Istituzioni, compatibilmente con le esigenze delle stesse.

2. L'associazione, agendo senza scopo di lucro, persegue le sopra citate finalità destinando alle attività qualsiasi risorsa economica e patrimoniale acquisita; è vietata la distribuzione, anche indiretta, delle risorse dell'associazione a favore dei soggetti e nelle modalità richiamate dall'Art. 8, comma 2, del D.lgs. 117/17.

3. I contenuti e la struttura dell'associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia, che consentano l'effettiva partecipazione dei soci alla vita dell'associazione stessa.

ART. 3 - Attività di interesse generale

1 L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale, prevalentemente a favore di terzi ed avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, le seguenti attività di interesse generale previste di cui all'art. 5 del D.lgs 117/2017, lettere

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazio-

ni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001 e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.lgs 117/2017.

2. Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione potrà svolgere ogni tipo di attività di supporto in favore dei destinatari della propria attività anche favorendo la formazione dei Soci, organizzando incontri specifici e stage di aggiornamento. In particolare, mediante la creazione di Centri di servizio ed Assistenza; l'istituzione di corsi di formazione per volontari; la promozione e lo sviluppare ogni iniziativa finalizzata allo studio e alla ricerca per l'assistenza, anche psicologica, ai soggetti abusati.

3. L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti, avvalersi di prestazione di lavoro autonomo o di altra natura, anche degli associati, alle condizioni e nei limiti previsti dall'art. 36 del d.lgs 117/2017.

4. L'Associazione persegue il proprio scopo anche attraverso lo sviluppo di attività atte a:

a. stabilire e mantenere rapporti con gli Organi Politici ed Amministrativi locali e Regionali, con Centri pubblici e privati operanti nel settore dei servizi socio sanitari;

b. promuovere e partecipare ad iniziative anche in ambito legislativo, amministrativo e giudiziario a tutela delle persone vittime di abusi e dei loro familiari;

c. promuovere e sollecitare la ricerca e la prevenzione, in tema di violenza di genere.

5. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con Decreto ministeriale di futura emanazione.

6. L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse gene-

rale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

7. Unicamente per il perseguimento degli scopi sociali, l'associazione potrà compiere tutte le operazioni commerciali, immobiliari, mobiliari o finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali o personali in favore proprio o di terzi, nonché l'alienazione di beni immobili e mobili, sia a titolo oneroso che gratuito, anche tramite donazioni, anche modali.

ART. 4 - Ammissione e numero degli associati

1. L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, le loro competenze e conoscenze.

3. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo a seguito di domanda scritta, presentata dal candidato, completa delle sue generalità e con contestuale versamento della quota associativa annuale.

4. Il domicilio dell'associato, per ogni rapporto con l'Associazione - comunicato al momento dell'ammissione o successivamente, purchè per iscritto, con qualunque mezzo idoneo alla prova dell'avvenuto ricevimento (raccomandata con ricevuta di ritorno, fax, ecc.) - è quello che risulta dal Libro dei soci.

5. Il Consiglio Direttivo delibera, in ogni caso, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

6. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati. Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

7. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere, mediante raccomandata o Pec inviata al Presidente dell'Associazione, che sull'istanza si pronunci l'Assemblea o un altro organo eletto dalla stessa e che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva

convocazione.

8. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal successivo Articolo 6. Non sono, pertanto, ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

9. Possono, altresì, aderire all'Associazione, in qualità di "simpatizzanti sostenitori", tutte le persone fisiche o giuridiche che, condividendone gli ideali, danno un contributo economico all'Associazione.

I "simpatizzanti sostenitori" non sono tenuti ad osservare le norme statutarie, non assumono la qualifica di associati e agli stessi non viene riconosciuto il diritto di voto.

ART. 5 - Diritti e obblighi degli associati

1. Tutti i soci hanno il dovere di accettare ed osservare lo Statuto e le deliberazioni che vengono regolarmente assunte dagli organi dell'Associazione.

2. Rientrano nei doveri di ciascun socio, tra gli altri, anche:

- sostenere e/o collaborare alle attività promosse dall'Associazione;
- partecipare alle riunioni ed alle assemblee indette dal Consiglio Direttivo;
- rendersi volontariamente e gratuitamente disponibili per collaborare alla gestione ed al funzionamento dell'Associazione, secondo le necessità della stessa, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
- rispettare il codice etico-comportamentale dell'Associazione

3. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

4. Il socio in regola con i versamenti dovuti, a qualsiasi titolo, ha il diritto di partecipare a tutte le attività dell'Associazione.

Tutti i soci hanno parimenti diritto di voto ed hanno, inoltre, il diritto:

- di partecipare ad ogni attività associativa;
- di voto in tutte le assemblee indette dall'Associazione (per approvazione di modifiche statutarie, di regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione, per l'approvazione del bilancio, etc.);
- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento; frequentare i locali dell'asso-

ciazione;

- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

ART. 6 - Perdita della qualifica di associato

1. La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

2. Spetta al socio il diritto di recesso, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, almeno tre mesi prima della chiusura dell'esercizio finanziario in corso e con effetti a far tempo dal successivo esercizio finanziario e cioè dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.

3. Con delibera del Consiglio Direttivo, ciascun socio, appartenente a qualunque categoria, può essere escluso dall'Associazione per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui in via esemplificativa e non tassativa, in caso di:

- morosità;
- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti dell'associazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali;
- non rispettare, senza essere giustificato da validi motivi, l'impegno assunto di farsi carico di una o più attività di gestione dell'associazione, come concordato nel momento in cui è entrato a far parte dell'associazione stessa.

4. La deliberazione di esclusione deve essere comunicata all'interessato il quale, entro 60 (sessanta) giorni da tale comunicazione, può chiedere che sulla decisione si pronunci l'Assemblea o un altro organo eletto dalla stessa e che deliberano sulle istanze, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione, mediante raccomandata o Pec inviata al Presidente dell'Associazione.

5. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

6. Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi ver-

sati, né hanno alcun diritto sul fondo comune dell'associazione.

ART. 7 - Organi

1. Sono Organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente ed il Vice Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- il Comitato Tecnico-Scientifico;
- l'Organo di Controllo (facoltativo).

2. Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 8 - Assemblea

1. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 (tre) associati. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

2. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta (cartacea o elettronica), contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati. In caso d'urgenza, l'assemblea può essere convocata fino a 24 (ventiquattro) ore prima della data fissata per l'adunanza.

3. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea deve essere, inoltre, convocata quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati ovvero per decisione del Consiglio Direttivo, da deliberarsi con la maggioranza dei due terzi.

4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o, in assenza anche di questi, da persona designata dall'Assemblea.

5. E' possibile intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, previa verifica dell'identità dell'associato.

6. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può essere validamente tenuta anche esclusivamente a mezzo teleconferenza o videoconferenza a condizione che siano ri-

spettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) gli strumenti di audio-videoconferenza che saranno utilizzati per il collegamento con il luogo di svolgimento dei lavori assembleari ove sarà presente il Presidente ed eventualmente, il soggetto verbalizzante.

7. L'Assemblea ordinaria

- elegge e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, scegliendoli tra i propri associati;
- elegge e revoca, quando previsto dalla Legge o ai sensi del presente Statuto, i componenti dell'Organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
- approva il rendiconto / bilancio di esercizio e l'eventuale relazione di missione;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla decisione di non ammissione all'Associazione e sull'esclusione degli associati, in caso di reclamo contro la delibera di esclusione adottata dal Consiglio Direttivo;
- delibera su eventuali altri argomenti che il Consiglio ritenga di sottoporre all'Assemblea medesima.

8. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto al voto ed in seconda convocazione, quale che sia il numero degli intervenuti e delibera validamente con la maggioranza dei presenti, in proprio o per delega.

9. L'assemblea straordinaria

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;

- delibera lo scioglimento e la devoluzione del fondo comune, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

10. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza dei tre quarti degli associati e delibera validamente col voto favorevole della maggioranza dei presenti ed in seconda convocazione, con la presenza della maggioranza degli associati e delibera validamente col voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo le assemblee straordinarie modificative dell'atto costitutivo e dello statuto per le quali è sempre richiesta, per la valida costituzione, la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti e di quelle convocate per lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, per le quali occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

11. Le deliberazioni dell'Assemblea, ordinaria e straordinaria, sono vincolanti per tutti i Soci.

ART. 9 - Consiglio Direttivo

1. L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 3 (tre) a 9 (nove) Consiglieri, a discrezione dell'Assemblea e nominati dalla medesima tra gli associati.

2. Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre esercizi finanziari.

Se viene meno la maggioranza dei consiglieri nominati dall'assemblea o la metà degli stessi, qualora il Consiglio sia composto da un numero pari di consiglieri, quelli rimasti devono convocare senza indugio l'assemblea per la loro sostituzione.

I Consiglieri così nominati resteranno in carica fino al termine del mandato.

Se viene meno l'intero Consiglio Direttivo, l'assemblea è convocata dal Presidente, ovvero dal Vice Presidente, ovvero dal Segretario, ovvero dal Tesoriere secondo l'ordine indicato, nel caso di impedimento o mancata convocazione da parte dell'organo sopra citato in precedenza.

3. Il Consiglio nominerà al suo interno il Presidente dell'Associazione, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Gli organi eletti dal Consiglio Direttivo restano in carica per lo stesso periodo in cui è in carica il Consiglio nell'ambito del quale sono stati eletti.

4. Al termine del mandato i Consiglieri sono rieleggibili per altri tre mandati.

In caso di dimissioni o decesso, del Presidente gli subentrerà, pro tempore, il Vice Presidente, sino alla successiva assemblea.

5. Al Consiglio Direttivo competono tutti i poteri per

l'amministrazione e la gestione dell'associazione ed in particolare, il potere di:

- disporre l'ammissione di nuovi soci aventi i requisiti richiesti;
- disporre l'esclusione dei soci, ai sensi del presente Statuto;
- amministrare e comunque gestire l'associazione;
- porre in essere tutto quanto allo stesso attribuito ai sensi del presente statuto;
- nominare il Comitato Scientifico, anche tra non associati;
- revocare o provvedere alla sostituzione dei componenti il Consiglio Direttivo;
- deliberare azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- comunque promuovere lo studio e lo sviluppo delle attività necessarie per il raggiungimento degli scopi dell'associazione;
- attuare le iniziative per l'ottenimento dei mezzi finanziari necessari per raggiungere gli scopi e gli obiettivi dell'Associazione, nei limiti e nel rispetto della normativa vigente in materia di ETS;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.
- decidere un eventuale regolamento di funzionamento dell'Associazione;
- esercitare ogni altra funzione, che non sia per legge o per Statuto riservata all'assemblea, in relazione alla gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto, secondo gli indirizzi dell'assemblea, con particolare riferimento a qualsiasi atto di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea secondo le proposte del Presidente;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti l'attività associativa;
- stabilire l'entità della/e quota/e associativa/e annuale/i;
- porre in essere tutte le iniziative conformi ai sensi del presente statuto.

6. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, oppure su richiesta di un terzo dei membri del Consiglio stesso e delibera con il voto favorevole della metà più uno dei consiglieri in carica; in caso di parità, prevale il voto del Presi-

dente, ad eccezione del caso in cui siano presenti unicamente due membri, nel qual caso sarà necessario il consenso di entrambi.

7. La convocazione del Consiglio Direttivo avviene mediante comunicazione scritta (cartacea o elettronica) contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'adunanza. In caso d'urgenza, il Consiglio Direttivo può essere convocato fino a 24 (ventiquattro) ore prima della data fissata per l'adunanza.

8. Il Consiglio Direttivo, entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della nomina dei nuovi componenti, deve chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del Terzo Settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

9. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART.10 - Presidente

1. Il Presidente dirige l'associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio; egli convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo ed esegue le deliberazioni del Consiglio Direttivo stesso.

2. Nei casi di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio, il suo operato dovrà essere ratificato nella prima riunione del Consiglio stesso.

3. Spettano esclusivamente al Consiglio Direttivo, comunque, i poteri relativi all'acquisizione ed alla alienazione di beni immobili, all'assunzione di mutui e/o finanziamenti, con o senza garanzie reali, e/o personali.

ART.11 - Vice Presidente

1. I compiti del Presidente spettano al Vice presidente in caso di impedimento, assenza o delega del Presidente stesso.

Art.12 - Segretario

1. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, cura la tenuta dei libri dei verbali delle assemblee e del Consiglio Direttivo nonché DEGLI ALTRI Libri dell'Associazione e coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell'esecuzione delle attività necessarie ed opportune per il funzionamento dell'associazione. Il Segretario tiene i contatti con gli associati.

Art.13 - Tesoriere

1. Il Tesoriere tiene la contabilità, la cassa ed i libri

inerenti di sua competenza, emette mandati di pagamento, con il concorso del Presidente, predispone i fogli di lavoro necessari per la redazione del bilancio di esercizio preventivo e consuntivo.

Art.14 - Comitato Scientifico

1. Il Comitato Scientifico è un organo consultivo e funge da punto di riferimento per quanto attiene al perseguimento delle finalità dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo, al momento della sua istituzione, ne determina il numero che, comunque, dovrà essere da 3 (tre) a 9 (nove) membri, la durata in carica e ne nomina i componenti scelti, anche, tra i non associati.

ART. 15 - Organo di controllo

1. L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, anche in mancanza di essi, qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno.

2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, ove applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

4. Esso esercita, inoltre, il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

5. L'organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo stesso.

6. I componenti dell'Organo di controllo possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

7. Al superamento dei limiti di cui all'Art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di controllo che, in tal caso, deve

essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Associazione deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

8. Le riunioni dell'Organo di Controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

ART. 16 - Patrimonio

1 Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate, comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- da beni immobili e mobili di proprietà dell'associazione;
- dal fondo di dotazione iniziale formato dai versamenti effettuati dai fondatori;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da donazioni o lasciti, a qualunque titolo, degli associati e di terzi da destinarsi a patrimonio.

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- dalle quote associative annuali;
- da sovvenzioni ed erogazioni effettuate a favore dell'associazione;
- da contributi di enti pubblici o privati;
- da convenzioni, consentite dalla Legge, stipulate con enti o associazioni per la realizzazione di attività specifiche;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività sociale.

3. L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento od esborso ulteriori rispetto al versamento della quota associativa: è comunque facoltà degli associati effettuare ulteriori versamenti.

4. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsivoglia entità, fatto salvo il minimo stabilito per le quote associative e sono, comunque, a fondo perduto.

5. Il versamento al fondo non attribuisce diritti di partecipazione diversi.

ART. 17 - Divieto di distribuzione degli utili

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rap-

porto associativo. L'utilizzo degli eventuali avanzi di gestione deve essere conforme alle disposizioni di cui all'articolo 8 del D.lgs 117/2017.

ART. 18 - Risorse economiche

1. L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali, ad esempio: le quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

2. Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 19 - Bilancio di esercizio

1. L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale.

2. L'esercizio dell'Associazione coincide con l'anno solare e chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.

3. L'Associazione assicura, comunque, l'applicazione degli articoli 13-14-15 del D lgs 117/2017.

ART. 20 - Libri sociali

1. L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- il registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, ove istituito, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

2. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi inoltrando richiesta scritta al Consiglio Direttivo con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni.

ART. 21 - Volontari

1. I volontari sono associati che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in

favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

2. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

3. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione - resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - purché non superino l'importo di 10,00 (dieci) euro giornalieri e 150,00 (centocinquanta) euro mensili e il Consiglio Direttivo deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

4 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

5. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 22 - Lavoratori

1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

2. I lavoratori dell'associazione hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, la eventuale differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto 1 (uno) a 8 (otto), da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. L'associazione rende conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di missione del proprio bilancio di esercizio.

ART. 23 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio resi-

duo

1. In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

2. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati, determinandone i poteri.

ART. 24 - Organismo di mediazione

1. Qualsiasi controversia derivante dal rapporto associativo che dovesse insorgere tra gli associati e/o tra questi e l'associazione che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto associativo, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, anche nei confronti degli organi dell'associazione, ivi comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, sarà devoluta ad un Arbitro Unico, nominato dal Presidente del Tribunale competente per la sede dell'associazione, che deciderà secondo il Regolamento della Camera Arbitrale Nazionale di Milano.

ART. 25 - Rinvio

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

2. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore che risultino essere incompatibili con l'attuale disciplina, troveranno applicazione all'effettiva operatività del RUNTS medesimo.

3. A decorrere dal termine di cui all'Art.104 del D.lgs. n. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo Articolo ad opera dell'Art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017. la qualifica di ONLUS di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel Titolo X del richiamato D.lgs. n. 117/17.

4. L'acronimo ETS - OdV potrà essere inserito nella denominazione in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al RUNTS.

Firmato:

Liliana Colombo
Nicoletta Borghi

Certifico io sottoscritta Nicoletta Borghi, Notaio in Varese, iscritto al Collegio Notarile di Milano, ai sensi dell'art. 22 comma 2 D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che la presente copia, contenuta su supporto informatico, è conforme all'originale analogico conservato nei miei atti.

Copia da me digitalmente firmata, in data odierna, utilizzando la mia smart card rilasciata dal Consiglio Nazionale del Notariato (Certificato n. 29708).

Ai sensi dell'art. 22 comma 1 del C.A.D., la produzione della presente sostituisce quella dell'originale.

Varese, 30 marzo 2023